



..... Allegato "A" all'atto Notaio Santarpia n. 35.288 di Racc.
..... STATUTO DELLE "FONDAZIONI RIUNITE
..... DELLA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE ETS".

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1) – Denominazione

L'Ente denominato, "Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale" (di seguito anche: **la Fondazione** o **l'Ente**) si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) (di seguito: anche **CTS**) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (di seguito: anche **RUNTS**), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la stessa acquisirà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'Ente, di seguito detto "Fondazione", sostituirà la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). In conseguenza della detta iscrizione nel RUNTS, l'Ente inserisce l'acronimo "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione sociale facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto la nuova denominazione dell'Ente è:

.. **"Fondazioni Riunite della Bassa Bresciana Occidentale – ETS"**..

La Fondazione deve la sua attuale esistenza a quanto segue:

a) La "Fondazione Villa Giardino Onlus di Orzinuovi", inizialmente denominata "Casa di Riposo di Orzinuovi", che trae la propria origine dalla comune volontà del Comune e della Congregazione di Carità ed Ospedale Tribandi di Orzinuovi che nel 1886 disposero di costituire un'istituzione che provvedesse all'assistenza di anziani, ammalati e bisognosi di Orzinuovi, affidandone la gestione alla locale Congregazione di Carità. Eretto in Ente Morale con R.D. 2/05/1897 con configurazione Ipab; trasformata, ai sensi della legge 8/11/2000 n. 328, così come attuata dal D.Lgs 4/05/2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n. 1 e successivo Regolamento regionale di attuazione 4/06/2003 n. 11, in persona giuridica privata, assoggettata alle disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. del C.C..

La "Fondazione Carlo Frigerio Onlus di Orzivecchi" che trae la sua origine dal testamento olografo del 16 ottobre 1906 del cav. Carlo Frigerio, depositato e pubblicato negli atti del notaio Bonicelli di Brescia con verbale dell'8 gennaio 1907. Hanno contribuito ad aumentare il patrimonio la signora Maria Frigerio, con testamento olografo del 31 gennaio 1910; il signor Luigi Grazioli, con testamento pubblico del 4 dicembre 1909 per notaio Bettoni ed il signor Giovanni Orelli con testamento pubblico del 18 aprile 1911 per notaio Lenghi. Eretto in Ente Morale con R.D. 5 Aprile 1925 n. 636 assunse la denominazione di "Pio Ricovero Carlo Frigerio" con configurazione Ipab; trasformata, ai sensi della legge 8/11/2000 n. 328, così come attuata dal D.Lgs 4/05/2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n. 1 e successivo regolamento regionale di attuazione 4/06/2003 n. 11, in persona giuridica privata, assoggetta alle disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. del C.C..

b) La "Fondazione Uccelli-Bonetti Onlus di Barbariga" che trae la sua origine dai legati disposti dalla defunta Sig.ra Bonetti Maria fu Pietro, deceduta in Brescia il 17 Maggio 1935, e dal defunto Sig: Uccelli

Antonio fu Giovanni deceduto in Barbariga il 30 Dicembre 1942 a favore dell'Ente Comunale di Assistenza di Barbariga (Ex Congregazione di Carità) per l'erezione ed il funzionamento di un Ricovero per la vecchiaia abbandonata e bisognosa della Parrocchia di Barbariga. Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30/07/1953 n: 1026 l'O.P. assunse denominazione di Ricovero Vecchi della Parrocchia di Barbariga, con configurazione di IPAB, ai sensi della legge 8/11/2000 n° 328, così come attuata dal D.LGS. 4/05/2001 n:207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n.1 e successivo Regolamento Regionale 04/06/2003 n.11, e trasformata in persona giuridica privata, sarà soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del C.C..

Le tre Fondazioni hanno dato origine ad un'unica Fondazione mediante:

- fusione per incorporazione della "Fondazione Carlo Frigerio Onlus" nella "Fondazione Villa Giardino di Orzinuovi Onlus" con adozione della nuova denominazione "Fondazione Guerini-Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale", approvata con decreto n. 3937 dell'8 maggio 2012 del Presidente della Regione Lombardia;

- fusione mediante incorporazione della "Fondazione Uccelli-Bonetti Onlus" nella "Fondazione Guerini - Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale" con adozione della nuova denominazione "Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale" con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche al num. 1698.

c) La "Fondazione educativa Scuola Materna Garibaldi di Orzinuovi" è nata il 16 settembre 1867, come sala di custodia per opera del sacerdote Domenico Stocchetti, parroco di Orzinuovi, che provvide a istituirla con le offerte dei privati cittadini.

Nel 1876 a Don Stocchetti subentrò, quale direttore, un altro sacerdote, Don Francesco Perini, letterato-storico e poeta, il quale amministrò l'istituzione, fino al 20 ottobre 1882. Nel 1883 il Comune si occupò dell'Ente e provvide al riordino dell'Asilo mediante regolare assetto.

Nella seduta del 6 aprile 1883, infatti, procedeva alla nomina di una commissione di tre membri con l'incarico della direzione e dell'amministrazione dell'asilo.

Contemporaneamente il Comune concedeva un locale, adatto allo scopo, e un sussidio annuale, sollecitando la nuova commissione a porre in essere le pratiche, perché l'Asilo venisse riconosciuto Ente Morale.

Costituito regolarmente l'Asilo venne denominato, per volontà regia, "Asilo Infantile G. Garibaldi", con sede in Orzinuovi e con Regio Decreto 10 febbraio 1887 fu riconosciuto Ente Morale. Con lo stesso R.D. (art.2), venne approvato lo Statuto Organico dell'Ente, approvato in data 5 luglio 1886 dall'Amministrazione Comunale.

In seguito, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n.6972, l'Asilo Infantile "G. Garibaldi" fu dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e, come tale, fu sottoposta al controllo dello Stato e, successivamente, della Regione Lombardia.

Con Decreto della Giunta Regionale (della Lombardia) n.59462 del 15 novembre 1994, in relazione alle origini di ispirazione cristiane ai

caratteri propri dell'Ente, venne depubblicizzata l'Opera pia, riconoscendo quale Ente Morale la Scuola Materna "G. Garibaldi" (nuova denominazione assunta dall'istituzione nell'anno 1970), cui venne attribuita la "personalità giuridica di diritto privato" ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Nella sua qualità di Ente Morale di diritto privato, la Scuola Materna "G. Garibaldi" è stata iscritta al n. 674 del Registro delle Persone Giuridiche.

In data 7 aprile 2001 la Fondazione è stata iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche private, Regione Lombardia, presso la CCIAA di Brescia col N. 1177.

Le quattro Fondazioni hanno dato origine ad un'unica Fondazione mediante:

- fusione mediante incorporazione della "Fondazione Carlo Frigerio Onlus" nella "Fondazione Villa Giardino di Orzinuovi Onlus" con adozione della nuova denominazione "Fondazione Guerini-Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale", approvata con decreto n. 3937 dell'8 maggio 2012 del Presidente della Regione Lombardia;

- fusione mediante incorporazione della "Fondazione Uccelli-Bonetti Onlus" nella "Fondazione Guerini - Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale" con adozione della nuova denominazione "Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale".

- fusione mediante incorporazione della "Fondazione educativa: Scuola Materna Garibaldi di Orzinuovi" nella "Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale" che conserva la medesima denominazione.

Articolo 2) – Sede - Durata

La Fondazione ha la propria **sede legale** in Orzinuovi (BS), in via Gambara n. 20.

La Fondazione, che attualmente esplica la sua attività nei poli di Orzinuovi, di Orzivecchi e di Barbariga, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, potrà implementare ulteriori sedi operative secondo necessità.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La Fondazione ha **durata illimitata**.

Articolo 3) - Scopi istituzionali

La Fondazione persegue l'obiettivo di dare un ulteriore contributo di continuità ed efficacia alla volontà dei fondatori e benefattori che nel tempo hanno dato origine, sul territorio della Bassa Bresciana Occidentale, a strutture di sostegno alla vecchiaia ed all'educazione dei minori con particolare riferimento alle persone e alle famiglie bisognose ed all'educazione.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana ed esercitati secondo i dettami di libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei Fondatori, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo

favore. Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

La Fondazioni Riunite della Bassa Bresciana Occidentale ETS persegue finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, di istruzione e formazione professionale, prioritariamente a favore dei residenti nei comuni partecipanti alla Fondazione in conformità alla tradizione degli Enti da cui trae origine, con particolare considerazione per le persone anziane ed adulte e, in generale, per le persone in difficoltà. **Non persegue fini di lucro.** Attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari, ausiliari (pasti e lavanderia) e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

In particolare, la Fondazione opererà prevalentemente nei seguenti settori (attività all'art. 5 del D.Lgs. num. 117 del 2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, la Fondazione si prefigge di offrire un servizio a carattere integrativo e/o di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando alle persone con disagi economici e/o fisici mettendo in condizione di avere effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale, offrendo attività ricreative e culturali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà:

- effettuare un servizio di trasporto sociale rivolto a persone in situazione di disagio;
- animare il tempo libero delle persone attraverso proposte aggregative,

ludiche, culturali e turistiche;.....

- favorire il benessere delle persone con disagi psichici anche attraverso percorsi di educazione alla salute;.....

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

È escluso qualsiasi scopo di lucro. La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale individuate dal presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività della Fondazione in particolare dovrà rivolgersi nei confronti dei cittadini dei Comuni relativi a dove sono sorte le fondazioni poi fuse e creatrici della attuale Fondazione e successivamente a quelli residenti nei comuni limitrofi e comunque esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolano i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività e, in generale, intraprendere qualsiasi azione per offrire e ricevere prestazioni sanitarie e socio assistenziali a favore degli Ospiti della struttura assistenziale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati eventualmente da un regolamento esecutivo dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione inoltre, può:

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, anche attraverso il confronto con i comuni suddetti di Orzinuovi, Orzivecchi e Barbariga e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;

c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito territoriale e operativo di appartenenza dell'Ente;

d) valorizzare l'opera del volontariato;

e) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

La Fondazione, perseguendo senza scopo di lucro finalità civilistiche

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forza di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, rientra a pieno titolo tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e delle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti o di volontari.

TITOLO II – PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

Articolo 4) - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali attualmente di spettanza dell'ENTE.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili a favore dell'Ente;

- somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o avanzi di gestione che il C.d.A. deciderà di destinare al patrimonio;

- contributi e lasciti a destinazione vincolata e non.

E' comunque obbligo dell'Istituzione provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio, fatta salva la possibilità di trasformazione, incremento e/o alienazione, in tutto o in parte, dello stesso, ma garantendo una continuità strutturale e funzionale delle unità locali esistenti con i relativi accreditamenti e con gli investimenti necessari.

--Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

--L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale.

Il patrimonio della Fondazione si compone:

a. di un Fondo di dotazione, corrispondente almeno ad una somma disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;

b. di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. -

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio e di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse connesse.

Articolo 5) – Mezzi finanziari

La "Fondazioni Riunite della Bassa Bresciana Occidentale ETS" ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare;

b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dall'Istituzione;.....

d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto e secondo i criteri e i limiti di cui al d.lgs. n. 117/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e/o di avanzi di gestione le fattispecie indicate all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III - ORGANI DELL'ENTE

Articolo 6) – Organi

Sono Organi della "Fondazioni Riunite della Bassa Bresciana Occidentale ETS":

- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata del Consiglio di Amministrazione.

Gli incarichi del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Comitato di Indirizzo sono gratuiti, salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute e debitamente documentate per ragioni dell'Ufficio, mentre l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti (quest'ultimo, se nominato) hanno diritto ad un compenso fissato alla data della nomina e per tutta la durata dell'incarico dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto e secondo i criteri e i limiti di cui al d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 7) – Il Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo è composto da 15 (quindici) Membri, compreso il Presidente, e precisamente:

- 9 (nove) membri come di seguito: 8 nominati dal Sindaco del Comune di Orzinuovi; il Parroco di Orzinuovi, o suo delegato, quale membro di diritto;
- 3 (tre) membri nominati dal Sindaco del Comune di Orzivecchi.
- 3 (tre) membri come di seguito: 2 nominati dal Sindaco del Comune di Barbariga; il Parroco di Barbariga, o suo delegato, quale membro di diritto.

Possono essere nominati Consiglieri persone che si impegnino a cooperare con l'attività dell'Istituzione a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite e posseggano adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ed in particolare delle norme in tema di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente

documentate e previa autorizzazione.

Il Comitato di Indirizzo, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri: il Presidente e due Vicepresidenti nella salvaguardia della rappresentanza dei territori partecipanti alla Fondazione.

– Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Comitato di indirizzo durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento dell'organo, con possibilità di rinnovo.

- I componenti del Comitato di Indirizzo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Comitato di Indirizzo.

- Il Presidente, 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, invita i soggetti competenti a nominare i Componenti del Comitato di Indirizzo almeno entro 20 (venti) giorni dalla data di decadenza statutaria. Qualora i soggetti preposti non provvedano alle nomine di spettanza almeno entro i 20 gg (venti) dalla data di decadenza statutaria, il Comitato di Indirizzo vi provvederà per cooptazione.

- Il Comitato di Indirizzo si insedia su convocazione del Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della carica del Comitato di Indirizzo.

- In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Qualora i soggetti preposti non provvedano alle nomine entro il termine previsto, il Comitato di Indirizzo vi provvederà per cooptazione di persona competente e qualificata.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Comitato di Indirizzo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Comitato di Indirizzo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Decadono da membri del Comitato i Consiglieri che non partecipano per tre sedute consecutive al Comitato di Indirizzo.

- Il Comitato di Indirizzo viene convocato in via ordinaria dal Presidente tre volte l'anno, come di seguito specificato:

a) Una prima volta entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

b) Una seconda volta entro il 30 (trenta) settembre, per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità Locale.

c) Una terza volta entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via straordinaria quando vi è un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei componenti.

Le riunioni, ordinarie e straordinarie, sono indette mediante avviso

spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Comitato di Indirizzo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Indirizzo può validamente deliberare anche in mancanza di avviso di convocazione qualora siano presenti tutti i membri (adunanza totalitaria) che si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e nessuno si opponga alla trattazione.

Le riunioni potranno svolgersi anche mediante forme di videocollegamento online purché garantiscano la riconoscibilità del partecipante.

Il Comitato di Indirizzo, per le materie ordinarie, in prima convocazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali lo Statuto o la legge stabiliscono particolari maggioranze.

In caso di parità la proposta si considera respinta.

In seconda convocazione delibera validamente con l'intervento di 1/3 (un terzo) dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali lo Statuto o la legge stabiliscono particolari maggioranze. In caso di parità la proposta si considera respinta.

Il Segretario dell'Ente, nominato a maggioranza dei componenti del Comitato di Indirizzo presenti alle singole sedute, oppure il Direttore Generale se nominato, provvede alla stesura delle deliberazioni adottate dal Comitato di Indirizzo;

- Per la modifica dello Statuto, le modifiche patrimoniali superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre l'intervento di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri del Comitato di Indirizzo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8) – Funzioni del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo esercita le funzioni di indirizzo e di sorveglianza della Fondazione definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e sviluppo della Fondazione anche su proposta del Consiglio di Amministrazione verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi dati.

In particolare, provvede a:

- deliberare le linee di indirizzo ed i programmi di attività e sviluppo della

Fondazione;

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, tra i suoi componenti ad eccezione del Presidente e dei 2 (due) Vicepresidenti. Al fine di salvaguardare anche nel CDA la rappresentanza dei territori partecipanti, tra i membri del CDA devono essere eletti almeno un membro per ciascun territorio (Orzinuovi-Orzivecchi e Barbariga).

Per tale delibera, in prima convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza di tali membri presenti.

In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- Revocare in tutto o in parte i membri del CDA, in relazione al venir meno del rapporto fiduciario per gravi violazioni di legge, dello Statuto e degli indirizzi/obiettivi assegnati.

Per tale delibera, in prima convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza di tali membri presenti.

In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- Nominare e revocare l'Organo di Controllo;

- Approvare il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- Deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del CDA.

Per tale delibera, in prima convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza di tali membri presenti.

In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- Deliberare trasformazioni patrimoniali di valore superiore all'importo di euro 50.000,00,(cinquantamila virgola zero zero) ad eccezione delle operazioni di investimento o disinvestimento delle disponibilità liquide della Fondazione in attività finanziarie prive di rischio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo BOT/BTP e titoli di stato, ecc) che resteranno di competenza del CDA.

- Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Per tale delibera è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del CDI.

- Il Comitato di Indirizzo per la definizione dei propri orientamenti amministrativi può avvalersi, in forma non vincolante, di forme di consultazione con soggetti pubblici e privati che abbiano attinenza alle finalità statutarie nelle forme e con le modalità funzionali agli obiettivi prefissi e compatibili con le rispettive prerogative.

Articolo 9) – Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermi restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 5

(cinque) ad un numero massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente (numero determinato dal Comitato di Indirizzo), scelti dal Comitato di Indirizzo al suo interno entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, in base ai criteri ed alla procedura più sopra descritti all'art. 8, oltre che alla loro professionalità, competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria (esclusa quella riservata al Comitato di Indirizzo) ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, dei progetti, degli obiettivi e delle linee di bilancio approvate dal Comitato di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- definire l'organizzazione interna e approvare i regolamenti e le istruzioni fondamentali per l'attività della Fondazione;
- gestire le risorse umane;
- approvare rette e tariffe;
- proporre modifiche statutarie;
- proporre al CDI modifiche patrimoniali oltre i 50.000,00. (cinquantamila virgola zero zero);
- deliberare su qualsiasi modifica patrimoniale al di sotto dei 50.000,00; (cinquantamila virgola zero zero);
- deliberare in merito ad operazioni di investimento o disinvestimento delle disponibilità liquide della Fondazione in attività finanziarie prive di rischio senza limiti di importo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo BOT/BTP e titoli di stato, ecc);
- nominare un direttore generale esterno al CDA ed al CDI;

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo.

Viene convocato periodicamente in via ordinaria dal Presidente e in via straordinaria quando vi è un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni sono indette mediante avviso spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di avviso di convocazione qualora siano presenti tutti i membri (adunanza totalitaria) che si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e nessuno si opponga alla trattazione.

Le riunioni potranno svolgersi anche mediante forme di videocollegamento online purché garantiscano la riconoscibilità del partecipante.

Il Consiglio, in prima convocazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali lo Statuto o la legge stabiliscono particolari maggioranze. In caso di parità la proposta si considera respinta.

In seconda convocazione delibera validamente con l'intervento di 1/3 (un terzo) dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali lo Statuto o la legge stabiliscono particolari maggioranze. In caso di parità la proposta si considera respinta.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato a maggioranza dei componenti presenti alle singole sedute, provvede alla stesura delle deliberazioni adottate.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, l'organo di controllo ed anche il Direttore Generale, ove eletto, che funge da Segretario.

In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico di un membro per qualsiasi causa, il Presidente ne dà comunicazione al Comitato di Indirizzo affinché provveda alla surroga in base alle procedure previste nell'art. 8 per la nomina. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del Presidente del CDA, il Vicepresidente ne dà comunicazione al Comitato di Indirizzo affinché provveda alla surroga del consigliere mancante in base all'art. 8 del presente statuto ed una volta ricostituito, il CDA nomina il Presidente in base all' art. 10.

In caso di revoca dell'incarico, il Comitato di Indirizzo provvederà alla surroga in base all'art. 8 entro 30 (trenta) giorni dalla revoca.

Il CDA decade in ogni caso con le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei suoi componenti ed il CDI provvederà a nuova nomina ai sensi dell'art.8.

Il CDA decade nel caso di decadenza del Comitato di Indirizzo ex art. 7.

Articolo 10) – Il Presidente

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e viene eletto tra i suoi membri nella prima seduta e dura in carica per 5 (cinque) anni. Nella prima seduta viene eletto anche il Vicepresidente.

- Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;.....

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;.....

f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega;.....

g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con Istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza ed ogni altra espressione organizzativa operante nel settore dei servizi alla persona;

h) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento che reputa necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

- Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e in mancanza del vicepresidente, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 11) – L'Organo di Controllo.....

L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dal Comitato di Indirizzo all'atto della nomina, può essere monocratico (un solo membro) oppure collegiale (composto da tre membri a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente).

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. Tale ulteriore funzione sarà deliberata dal Comitato di Indirizzo all'atto della nomina. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono all'ufficio:.....

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;.....

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri e dei componenti del Comitato di Indirizzo, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;.....

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;.....

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo è nominato dal Comitato di Indirizzo.

Articolo 12) – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa;
- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del Terzo Settore;
- può in qualsiasi momento procedere, così come vi possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Tale Organo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati.

All'Organo di controllo è corrisposta una indennità fissata dal Consiglio nel rispetto dell'art. 8 CTS.

Poteri di accesso - L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni e determinati affari.

Articolo 13) – Il Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora lo ritenga opportuno, pur non sussistendo i presupposti di legge, il Comitato di Indirizzo può nominare un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

La funzione di revisione legale è esercitata da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14) – Esercizio finanziario – Bilancio - Utili

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il

potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere, né direttamente né indirettamente.

Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale dei Conti, ove nominato, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il rendiconto, con la relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominato, deve essere consultabile presso la sede della Fondazione nei 7 (sette) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. ...

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15) – Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.

Ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore, i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Si applicano ai volontari gli articoli 17, 18 e 19 del Codice del Terzo Settore. La Fondazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 16) – Libri sociali

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato di Indirizzo (art. 15 CTS);

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
Qualora si avvalga dell'opera di Volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni Volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato di Indirizzo è tenuto a cura dello stesso Comitato così come il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione; ciascun libro può essere esaminato da ciascun consigliere, dai componenti del comitato di indirizzo e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Articolo 17) – Devoluzione patrimoniale/scioglimento/cessazione.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Comitato di Indirizzo, che all'uopo nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ed appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta per legge e restando vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra i fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

La Fondazione si estingue, altresì, nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmatico).

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile ed il CTS.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Articolo 18) – Norme transitorie

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi. ...
Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

F.TO: EMANUELA CATTANEO

VALERIA MATTIOLI

ROBERTO SANTARPIA NOTAIO L.S.